



---

## SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' E ELABORAZIONE PAGHE PER IL PERIODO DAL 07/03/2023 AL 06/03/2026

TRA

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC

E

LA SOCIETA'

---

Schema di contratto

Premessa

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

Art. 2 - Oggetto

Art. 3- Durata del Contratto

Art. 4 - Importo contrattuale

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Art. 10 - Subappalto

- Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 - Cauzione definitiva
- Art. 13 - Penali e rilievi
- Art. 14 – Fatturazione e pagamenti
- Art. 15 - Recesso
- Art. 16 - Recesso per giusta causa
- Art. 17 - Risoluzione per inadempimento
- Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
- Art. 19 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
- Art. 20 - Fallimento del Contraente
- Art. 21 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 22 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
- Art. 23 - Foro di competenza.
- Art. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione
- Art. 25 - Elezione di domicilio e comunicazioni

#### *Premessa*

- A. con determina a contrarre n. 023 del 15.02.2023, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ha indetto, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, co.4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara di appalto a procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per **“L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ E ELABORAZIONE PAGHE PER IL PERIODO DAL 07/03/2023 AL 06/03/2026**, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- A. con verbale n. XXX del XXX il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- B. La Commissione giudicatrice, nominata con determina n. XXXXXX del XX.XX.2023, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di \_\_\_\_\_;
- C. con determina n. XXXX del XX.XX.XXXX è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di \_\_\_\_\_;
- D. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- E. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- F. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;
- G. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

H. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

I. stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.

#### **Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati da RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC nella procedura di gara;

- dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) dalla Società nella suddetta procedura;

- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra RISORSA SOCIALE GERA D'ADD ASC e la Società;

- dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- dalle Linee guida di attuazione del d.lgs. 50/2016, adottate dall'ANAC;

- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018; - dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- dalla legge 136/2010;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- dal Codice di comportamento dell'Autorità e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate da RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC

6. L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. il presente contratto ha ad oggetto **“L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ E ELABORAZIONE PAGHE PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/01/2026”** per un periodo di 36 mesi, come meglio specificato nel capitolato tecnico;
2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.

## **Art. 3 - Durata del Contratto**

1. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di stipula.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione dei servizi, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

## **Art. 4 - Importo contrattuale**

1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene determinato, per la durata di 36 mesi, in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), IVA esclusa così suddiviso:
  - € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per il servizio di elaborazione paghe;
  - € XXXXXXXXX (IVA esclusa) servizio di supporto alla contabilità aziendale;
2. Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € XXXXXXXXX/XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX).
3. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziali sono pari a € 0,00.

## **Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Azienda e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
2. Il Contraente riconosce a RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA ASC la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse previste l’esecuzione dei servizi qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte di RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA ASC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

## **Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente**

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali del Contraente, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. 8. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti

impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

#### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: rapporto contrattuale per "L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ E ELABORAZIONE PAGHE PER IL PERIODO DAL 07/03/2023 AL 06/03/2026 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la predetta finalità. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con Risorsa Sociale Gera D'Adda a.s.c.

Nell'esecuzione dell'appalto di servizi, il personale dell'esecutore dovrà astenersi dal trattare i dati personali presenti nei locali aziendali.

Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste in ottemperanza la Regolamento UE 679/16 (art. 32).

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è Risorsa Sociale Gera D'Adda a.s.c.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 28 del GDPR è il Direttore, dott. Roberto Bugini.

Il Responsabile Protezione Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

#### **Art. 10– Subappalto**

1. Il Contraente non potrà subappaltare a terzi i servizi oggetto del presente contratto.

#### **Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

#### **Art. 12- Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_).

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Risorsa Sociale Gera d'Adda ASC, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di RISORSA SOCIALE GERA D'ADD ASC qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, RISORSA SOCIALE GERA D'ADD ASC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

#### **Art. 13 - Penali e rilievi**

1. In caso di ritardo nell'attivazione delle licenze, della formazione o del supporto specialistico, verrà applicata un penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

2. Si applicano inoltre le penali previste all'art. 5 – comma 4 – del presente contratto.

3. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, si applicherà una penale variabile tra lo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) e il 5 % (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell'inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi

dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

#### **Art. 14 – Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore di codesta Società secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC – (C.F. 03445060167) – via Abate Crippa n. 9– 24047 Treviglio (BG) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e il seguente codice identificativo gara (CIG): 96641959FF.
3. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto.
4. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFJKZH.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

#### **Art. 15 - Recesso**

1. L'Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC.
3. In caso di recesso di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito fino alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 16 - Recesso per giusta causa**

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC potrà recedere in tutto

o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito fino alla data di comunicazione del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Art. 17 - Risoluzione per inadempimento**

1. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 8); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20);

3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

1. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

3. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto;**

1. E' fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto divieto al Contraente di procedere alla cessione del credito.
3. In caso di inosservanza da parte del Contraente dei divieti di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 20 - Fallimento del Contraente**

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.
2. In caso di fallimento del Contraente, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 21 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata da RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC.

#### **Art. 22 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio**

1. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC individua la dott.ssa Claudia Bianco, funzionario dell'AREA AMMINISTRATIVA, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto. 4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 23 - Foro di competenza.**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

#### **Art. 24 -Oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione**

1. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

**Art. 25 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC Piazza Garibaldi n. 9 – 24043 Caravaggio (BG) PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it

- (Ente) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e Data

Firme